

## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CECCONI. — *Al Ministro per la pubblica amministrazione*. — Per sapere – premesso che:

nell'atto di indirizzo predisposto per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 relativo all'area delle funzioni centrali vi è un paragrafo relativo alle «modalità di conferimento degli incarichi» in cui è incentivato il ricorso a procedure che «limitino l'*outsourcing*» e l'utilizzo di metodologie di selezione trasparenti e meritocratiche;

l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, sottrae alla contrattazione collettiva «la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali»;

le indicazioni di cui sopra, laddove richiedono una regolazione contrattuale delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, sono pertanto in contrasto con la normativa vigente;

le clausole contrattuali che deriverebbero dalle indicazioni dell'atto di indirizzo risulterebbero *contra legem*;

tale atto d'indirizzo va nel senso di dare attuazione alla riforma cosiddetta Madia, dal nome del Ministro del Governo Renzi che la promosse, riforma cassata per illegittimità costituzionale, unitamente alla legge delega che la legittimava;

la suddetta riforma ruotava sul «ruolo unico», con il rischio di depotenziare l'autonomia organizzativa e gestionale delle singole amministrazioni;

questo perché la «riforma Madia» mirava ad estendere all'intera area dirigenziale la platea dei possibili concorrenti per ogni incarico da assegnare, limitandone l'accesso dall'esterno (*outsourcing*, appunto);

ricorrendo a tali meccanismi di nomina così stringente, si rischia di vanificare il ricorso al tempo determinato dirigenziale, facendo venir meno la possibilità di disporre di figure professionali funzionali all'attuazione dei programmi politici, caratteristica fondante l'area funzioni centrali;

sul punto, esiste compiuta disciplina normativa, ivi incluso lo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, comma 6;

ancor più surreale è la circostanza per cui, per la prima volta nella storia della contrattazione collettiva del lavoro pubblico, alcuni dei soggetti al vertice dell'Aran, parte della suddetta contrattazione, siano dirigenti pubblici, ossia destinatari diretti del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale della funzioni centrali;

lo stesso dicasi per i responsabili tecnici che hanno redatto l'atto d'indirizzo sopra citato –:

se il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere iniziative per rivalutare il contenuto dell'atto di indirizzo al fine di impartire ad Aran delle direttive negoziali coerenti alla normativa vigente, ripristinando, così, le condizioni di legittimità in cui vanno svolte le contrattazioni;

se il Ministro interrogato, alla scadenza del mandato in corso, abbia intenzione di evitare una situazione di potenziale conflitto di interessi, assumendo le iniziative di competenza per pervenire a una presidenza e un collegio di indirizzo e controllo di Aran non composti da dirigenti pubblici contrattualizzati.  
(4-00810)